

## PROTOCOLLO D'INTESA TRA

### IL COMUNE DI GROTTAMMARE E L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA

Il COMUNE DI GROTTAMMARE (di seguito denominato "Comune"), codice fiscale \_\_\_\_\_, con sede legale in Grottammare \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, provincia (AP), rappresentato dal Sindaco \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

#### E

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA (di seguito denominata "Accademia"), codice fiscale 80006160438, con sede a Macerata in P.zza Vittorio Veneto n. 5, 62100, provincia (MC), rappresentata dalla Direttrice Prof.ssa ROSSELLA GHEZZI, nata a Roma il 23/07/1964

#### PREMESSO CHE:

- il Comune e l'Accademia, nell'ambito degli specifici settori di azione e nel rispetto della propria autonomia, hanno intenzione di sviluppare significative e specifiche esperienze di collaborazione nel settore della valorizzazione della produzione artistica;
- il Comune e l'Accademia hanno l'intenzione di collaborare con l'obiettivo di una ottimizzazione dei rispettivi compiti istituzionali, perseguendo una maggiore e più incisiva interazione tra Enti Locali e Istituzioni di Alta Formazione, Ricerca e Produzione locali;
- il Comune di ha interesse a far eseguire all'Accademia interventi di progettazione per attività artistico-culturali e sociali, mostre, eventi celebrativi, nonché iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e urbanistico della città di Grottammare, in quanto l'Accademia, quale Istituzione pubblica di Alta Cultura, riveste un ruolo storico di prestigio nel panorama dell'arte, come testimoniano i numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali;
- l'Accademia è interessata a svolgere tale collaborazione con il Comune attraverso i propri corsi istituzionali, in virtù delle competenze specifiche presenti in ogni Dipartimento e relative Scuole, che da sempre risultano altamente qualificati per la presenza di docenti professionalmente e culturalmente preparati, nonché per l'interesse di valorizzare al meglio i percorsi curriculari dei propri studenti iscritti;
- il presente Protocollo d'Intesa è frutto della sinergia tra gli attori istituzionali del territorio, ed è finalizzato anche a favorire e sostenere la trasmissione di competenze ai giovani, promuovendone la formazione.
- l'Accademia, sede primaria di istruzione, di alta formazione artistica, specializzazione e ricerca nel settore artistico, ha, tra le finalità statutarie, lo svolgimento dell'insegnamento dell'arte nei diversi livelli previsti dagli ordinamenti vigenti nonché lo sviluppo di un sistema di scambi culturali e artistici con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- il Comune è da tempo impegnato nell'ambito della programmazione e realizzazione di iniziative ed attività artistico culturali e sociali, mostre, eventi celebrativi nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio artistico culturale che turistico, attraverso anche la collaborazione con organizzazioni, enti e associazioni del territorio, di interesse istituzionale e della collettività;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Accademia che il Comune possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi, a condizione che le predette collaborazioni siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico delle attività svolte

#### VISTI:

- l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" della legge n. 241/1990, rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che sostiene che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che disciplina in via generale gli strumenti della programmazione concertata, ove i rapporti tra i diversi soggetti istituzionali vanno organizzati secondo moduli convenzionali, intese, accordi che generalizzano una prassi amministrativa nella quale tutti i soggetti hanno piena dignità ed autonomia e, nel contempo, con la precisa indicazione di specifici compiti e azioni, si raggiungono risultati non indifferenti quanto ad efficienza ed efficacia;
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, art. 117, che indica tra le materie di legislazione concorrente quelle relative a istruzione, governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- la Legge 508 del 21 dicembre 1999, che all'art. 1 comma 4, stabilisce che le Accademie di Belle Arti, in quanto Istituzioni di Alta Cultura ai sensi dell'art. 33 della Costituzione Italiana, possono svolgere attività di produzione; nonché visto l'art. 1 comma 7, che stabilisce la possibilità di convenzionamento con soggetti pubblici e privati;
- l'art. 5, comma 6, del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), prevede testualmente che "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
  - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
  - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- tale norma costituisce attuazione della previsione introdotta dall'art. 1, paragrafo 6, della direttiva 24/2014/UE secondo cui "Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva";
- il parere reso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 22.4.2015, n. 1178, sancisce che *"In linea di principio, non sono soggetti alle direttive appalti e sono dunque legittimi, gli accordi tra pubbliche amministrazioni, anche se appartenenti ad ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, finalizzati alla cooperazione"*

*cd. non istituzionalizzata/orizzontale” purché il trasferimento di risorse resti “entro i ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute”.*

### **RITENUTO DI:**

- avviare un ampio e organico rapporto di collaborazione poiché sia l’Accademia che il Comune possono svolgere un ruolo privilegiato nella progressiva costruzione di un sistema integrato di relazioni territoriali e internazionali, sui temi della valorizzazione della ricerca correlata alla produzione artistica, anche in relazione alle tradizioni e peculiarità del territorio;
- definire con il presente protocollo gli ambiti di comune interesse e gli strumenti con i quali operare congiuntamente;

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO:**

#### **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’**

Oggetto del protocollo è la collaborazione fattiva tra le due istituzioni, attraverso lo sviluppo e il consolidamento di opportunità ed iniziative, finalizzate alla ideazione e realizzazione di progetti comuni che possano richiamare anche finanziamenti da bandi locali, nazionali, transfrontalieri e/o comunitari, per:

1. dare impulso a progetti innovativi, attività culturali, di ricerca, di produzione, di diffusione e promozione artistico-culturale, anche attraverso il potenziamento delle relazioni ed interazioni tra enti e istituzioni formative presenti sul territorio;
2. consolidare ed incrementare, in un’ottica di sistema, le iniziative congiunte volte a promuovere ed incrementare i rispettivi rapporti nazionali e internazionali;
3. promuovere e sostenere iniziative, anche sperimentali di ricerca e di formazione, per la crescita culturale e professionale dei giovani creativi;
4. incentivare l'interdisciplinarietà e la condivisione di informazioni, procedure, competenze e conoscenze professionali, processi e tecnologie;
4. incoraggiare le sinergie tra la sperimentazione artistica e la ricerca scientifica e tecnologica;
5. preparare progetti che favoriscano le reti territoriali e lo scambio di competenze e conoscenze professionali nei rispettivi ambiti di pertinenza;
6. valorizzare i risultati anche a favore delle comunità e del territorio di riferimento.

Nell’ambito dei singoli progetti presenti compete alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell’Accademia e ai competenti servizi del Comune, proporre le iniziative di collaborazione. Le finalità elencate ai precedenti punti saranno disciplinate con appositi tavoli tecnici, che regoleranno la programmazione, la tempistica, la fattibilità attuativa. Le parti concordano che i reciproci impegni saranno regolati tramite un puntuale cronoprogramma, stilato congiuntamente, da rappresentanti delegati dalle rispettive istituzioni.

## **ART. 2 – IMPEGNI DELL'ACCADEMIA**

L'Accademia mette a disposizione, le proprie competenze scientifiche, formative e organizzative, nonché di sperimentazione e ricerca artistica, attraverso la realizzazione di progetti specifici con la partecipazione attiva di studenti e docenti altamente qualificati.

L'Accademia si impegna nel corso dell'erogazione dei propri specifici servizi, a promuovere nei confronti del pubblico, la conoscenza dei progetti attivati, tramite i propri strumenti di comunicazione.

Per la realizzazione dei progetti, l'Accademia affiderà di volta in volta le responsabilità dei progetti attuativi a docenti con specifiche responsabilità, mansioni e competenze, individuati in base a corrispondenti profili curriculari, scientifici, professionali e culturali.

## **ART. 3 – IMPEGNI DEL COMUNE**

Il Comune si impegna a provvedere:

- all'assistenza tecnica, per l'ottenimento di tutti i documenti necessari per lo sviluppo dei progetti; nonché l'accesso a documenti cogenti e alla collaborazione fattiva dei responsabili individuati;
- alle spese come quantificato nel successivo art.4;
- all'assistenza fattiva di personale del Comune e/o di mezzi o strumenti utili alla finalità dei progetti, al fine di attuare la realizzazione dei progetti concordati;
- al reperimento dei materiali necessari per la messa in opera dei progetti concordati;
- ad informare l'Accademia dell'ammontare complessivo a disposizione, destinato alla realizzazione dei progetti;
- alla concessione a favore dell'Accademia, a norma delle vigenti disposizioni comunali, in uso gratuito, gli spazi chiusi e le aree atte agli scopi, salvo l'indisponibilità delle stesse.
- al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione dei progetti concordati. Il Comune oltre a contribuire con fondi propri, per le rispettive competenze, per la richiesta e l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e quanto sia necessario all'attuazione dei progetti, in conformità con le disposizioni in vigore, potrà reperire altre risorse economiche da Enti pubblici o privati.

## **ART. 4 – IMPEGNI ECONOMICI**

L'attuazione del presente protocollo è a titolo non oneroso, qualora le attività concordate rientrino all'interno della programmazione didattica delle scuole coinvolte (ovvero consonanti con lo svolgimento del Calendario Accademico). Nell'eventualità di progetti specifici extra-didattici, che prevedano il coinvolgimento di studenti e docenti, il Comune si impegna a valutare di volta in volta l'opportunità di adeguati ristori economici, a copertura delle spese (debitamente documentate) e dei servizi forniti, su specifiche richieste dell'Accademia.

## **ART. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA**

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù dei progetti attuativi concordati, agisce su incarico dell'Accademia o del Comune nell'ambito delle su richiamate attività di collaborazione, uniformandosi al riguardo ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella struttura ospitante. L'Accademia è sollevata da ogni responsabilità per

qualsiasi danno possa accadere al personale del Comune nel corso dell'esecuzione delle attività. Il Comune esonera e tiene indenne l'Accademia da qualsiasi impegno e responsabilità che possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione dei progetti attuativi.

L'Accademia si impegna alla copertura assicurativa INAIL infortuni, per tutti gli studenti coinvolti nelle attività, nel rispetto della normativa vigente.

#### **ART. 6 – RECESSO DAL PROTOCOLLO**

Entrambe le parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa per giusta causa e solo in presenza di comprovate ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse.

La sospensione, il fermo o il ritardo nelle prestazioni di cui agli art.2-3-4 per decisione unilaterale costituiscono inadempienza tale da motivare la risoluzione. Nel caso di accertate gravi inadempienze da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le mancanze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso.

Se la parte inadempiente è l'Accademia, il Comune ha diritto di sospendere la liquidazione dei concorsi alle spese pattuiti sino a definizione della controversia.

Letto, approvato e sottoscritto,

Macerata il.....,

PER IL COMUNE DI GROTTAMMARE – il SINDACO \_\_\_\_\_

PER L'ACCADEMIA BELLE ARTI DI MACERATA -  
la DIRETTRICE Prof.ssa Rossella Ghezzi \_\_\_\_\_